



seduta del
16 SET. 2019
delibera
1066

pag.
2

OGGETTO: DGR 431/2017 “ D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008: “Testo unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio dei lavori nei cantieri da parte del committente o responsabile dei lavori, mediante la Piattaforma Web Marche Prevenzione”: INTEGRAZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente competente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- **di integrare** la DGR 431/2017 prevedendo che i Comuni del territorio regionale delle Marche abbiano accesso, per quanto di rispettiva competenza e in relazione all’attività-svolta nei cantieri, ai dati trasmessi mediante il sistema informatizzato “Marche Prevenzione”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscio



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- D. L.gs 81/2008 *"Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro"*
- Conferenza Stato Regioni - Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali n. 23 del 20 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante: *"Indicazioni ai Comitati regionali di Coordinamento per la definizione della programmazione per l'anno 2014"* del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018, Intesa n.156/CSR del 13 novembre 2014 ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018.
- Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018, DGR n. 540/2015 e s.m.i.
- DGR 431 del 2.5.2017 "D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008: *"Testo unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*. Trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio dei lavori nei cantieri da parte del committente o responsabile dei lavori, mediante la Piattaforma Web *"Marche Prevenzione"*.

Motivazione ed esito dell'istruttoria:

- Il D.Lgs. n. 81/2008 (*Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro*) all'art. 99 stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare di un cantiere, con i contenuti previsti nell'allegato XII, al Servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle AA.VV. dell'ASUR e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché, limitatamente ai lavori pubblici, alle Prefetture territorialmente competenti, in alcune specifiche situazioni, quali:

- cantieri di cui all'art 90, comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporaneamente;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie con obbligo per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- cantieri in cui opera una sola impresa, la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

L'allegato XII: dispone il contenuto della notifica preliminare:

1. data della comunicazione;
2. indirizzo del cantiere;
3. committente(i) (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
4. natura dell'opera;
5. responsabile(i) dei lavori (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
6. coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
7. coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
8. data presunta di inizio dei lavori in cantiere;
9. durata presunta dei lavori in cantiere;
10. numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere;

lc

Y



seduta del 16 SET. 2019
delibera 1066

pag. 4

11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere;
12. identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
13. ammontare complessivo presunto dei lavori (€);

L'art. 99, comma 3, dispone che gli organismi periferici istituiti nel settore delle costruzioni, in attuazione dell'art. 51 possano chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

L'art. 54 stabilisce che la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.

La Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con l'Intesa n. 23/2014 ha stabilito, tra l'altro, l'impegno per le regioni di effettuare le notifiche on line.

La notifica preliminare deve essere indirizzata, contestualmente alla trasmissione all'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), anche alle sedi periferiche territorialmente competenti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che ha visionato e approvato l'applicativo e le modalità dell'invio da parte del committente o del responsabile dei lavori tramite sistemi informatizzati concordando su opportunità ed efficacia.

L'Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento per la prevenzione nei luoghi di lavoro, riunitosi in data 27.03.2014 ha condiviso la necessità di realizzare la procedura "notifiche on-line" affidando all'Ispettorato Territoriale del Lavoro il compito di autorizzare l'accesso al sistema "Marche Prevenzione".

Il Comitato Regionale di Coordinamento per la prevenzione nei luoghi di lavoro nel corso della riunione del 21.12.2016 ha condiviso lo sviluppo della Piattaforma Web "Marche Prevenzione" per consentire l'inserimento telematico, da parte di qualunque utente obbligato alla trasmissione delle informazioni previste dalla normativa vigente, della notifica preliminare.

In data 21.02.2017 si è riunito il Tavolo tecnico costituito dai referenti della Regione Marche, Direzione Regionale INAIL, INPS, Direzione Interregionale del Lavoro e ASUR per la condivisione degli obiettivi della notifica on line, delle modalità tecniche ed organizzative con le quali attuare la compilazione della stessa, della gestione automatizzata dei dati e della fase di sperimentazione della trasmissione telematica.

La realizzazione del Sistema Informativo per le "notifiche on line" è stato individuato, nell'ambito della Linea di Intervento 6.7 del PRP 2014-2019 (DGR 540/2015 e smi), quale indicatore sentinella da rendicontare al Ministero della Salute nell'ambito degli adempimenti obbligatori.

A seguito dell'entrata a regime del sistema delle Notifiche ON LINE (gennaio 2018), viste le numerose richieste pervenute da tutti i soggetti coinvolti nel processo di notifica tese al necessario ed auspicabile snellimento delle pratiche burocratiche a carico del cittadino, è sorta l'esigenza di estendere la possibilità di accesso al Sistema/Piattaforma Informatica.

Gli Enti e gli Organi di Controllo che attualmente accedono al servizio di Notifiche Online per quanto di loro competenza (ai fini della sola visualizzazione dei dati in notifica, ex art. 99 del D. Lgs. 81/08 e smi - DGR 431 del 02-05-2017) sono:

- Asur Marche (Servizi PSAL)
- Ispettorato del Lavoro (Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino)
- Prefettura locale (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino)
- INPS (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino)
- INAIL (accesso per n° 4 funzionari della Direzione Regionale Marche)
- CPT Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino
- Cassa Edile Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino
- Guardia di Finanza sede di Ancona

ku

7



- Guardia di Finanza di Macerata
- Direzione Investigativa Antimafia (Roma)

In merito a quanto previsto dall'art. 90 comma 9 lettera c) secondo cui prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso a costruire o DIA (o SCIA, ecc.), il committente (o Responsabile dei Lavori o tecnico incaricato) trasmette, all'Amministrazione concedente (Comune), copia della notifica preliminare già trasmessa agli Enti di controllo preposti.

Per completare il processo di implementazione delle notifiche preliminari, la P.F. Prevenzione ha convocato in data 29.05.2019 l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per esaminare la possibilità di accesso alla piattaforma "Marche-Prevenzione" da parte dei Comuni marchigiani, finalizzata alla visione delle Notifiche Preliminari.

In seguito all'incontro citato, visto l'assenso da parte dell'ANCI Marche, manifestato con nota prot. 44 del 12.06.19 (acquisita agli atti con prot. n. 6168 del 13.06.2019) si ritiene necessario l'accesso alla piattaforma "notifiche on line" da parte di tutti i Comuni del territorio regionale per la semplificazione delle attività in quanto consentirà al cittadino committente o chi per lui di evitare l'ulteriore invio ai Comuni della notifica preliminare così come previsto dall'art. 90 comma 9 lettera c), in quanto la stessa notifica sarà disponibile su piattaforma web all'indirizzo www.marcheprevenzione.it.

Per quanto sopra riportato si propone:

- **di integrare** la DGR 431/2017 prevedendo che i Comuni del territorio regionale delle Marche abbiano accesso, per quanto di rispettiva competenza e in relazione all'attività-svolta nei cantieri, ai dati trasmessi mediante il sistema informatizzato "Marche Prevenzione".

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014".

Per le ragioni sopra citate, si propone alla Giunta l'adozione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Patrizio Bacchetta

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
Fabio Filippetti



seduta del
16 SET. 2019
delibera
1066

pag.
6

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRETTORE
Rodolfo Laquini

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi

W

Y